



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE
Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante disposizioni sul riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 recante "disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore;

VISTO l'art. 83 – bis, commi 1 e 2, e commi 4 e 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto, 2008, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO in particolare il comma 2, a norma del quale l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e di dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante;

CONSIDERATO che detta disposizione deve essere intesa nel senso che le determinazioni in ordine ai costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto ed ai valori dei costi chilometrici dei parametri di riferimento sono sottoposti a verifica in occasione dell'aggiornamento dei costi stessi previsto semestralmente il 15 giugno ed entro il 15 dicembre di ogni anno;

VISTA la Determinazione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto n. 18/OS/CGA del 13 giugno 2012 che stabilisce la metodologia, individua i parametri ed i valori di costo ed i criteri di calcolo per la definizione dei valori dei costi di esercizio, nonché la Determinazione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto del 10 luglio 2012;

VISTO il decreto legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 136/2012, a norma del quale l'esercizio delle relative funzioni, comprese quelle dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, sono state trasferite in capo alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della soppressione della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica;

VISTO il proprio decreto n. 86 del 12 settembre 2012, con il quale si è dato atto che la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, per effetto delle summenzionate disposizioni, definisce mensilmente, in luogo dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, l'adeguamento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi, in relazione all'andamento del costo del carburante, quale rilevato dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il proprio decreto prot. n. 208 dell'11 dicembre 2013, che in occasione dell'ultima revisione semestrale, ha ritenuto sussistenti i presupposti per operare revisioni ai valori economici dei parametri presi a riferimento per l'elaborazione dei valori dei costi chilometrici totali chilometrici di esercizio con riferimento al solo valore del costo del lavoro;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, relativamente ai valori economici dei parametri presi a riferimento per l'elaborazione dei valori dei costi chilometrici totali di esercizio, non si registrano apprezzabili mutamenti, rispetto all'ultima rilevazione;


1

CONSIDERATO, in particolare che il costo medio per l'acquisto dei trattori stradali non può essere ancora "parametrato" sui veicoli "euro VI", posto, che, allo stato, le acquisizioni di tali classi di veicoli, anche avuto riguardo alle immatricolazioni comprese fra il 1° gennaio ed il 31 maggio 2014, non configurano un significativo rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto, incidendo per circa l'1% del circolante;

CONSIDERATO che il costo del gasolio è aggiornato mensilmente dalla stessa Amministrazione, alla luce delle rilevazioni periodiche del Ministero dello sviluppo economico;

RITENUTO, inoltre che non sussistano i presupposti per procedere alla revisione della metodologia e dei criteri di elaborazione dei valori dei costi minimi come definiti in occasione della riunione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto del 13 giugno 2012;

RITENUTO, dunque, di dover determinare, ai sensi dell'articolo 83 bis legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, l'adeguamento dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto con riferimento all'andamento del costo del carburante del mese di maggio 2014, così come rilevato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

DECRETA

Articolo Unico

- 1) I valori di adeguamento dei costi di esercizio ex art. 83 bis, comma 1, e 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto, 2008, e successive modificazioni e integrazioni ed elaborati sulla base del costo del gasolio come rilevato per il mese di maggio 2014 dal Ministero dello sviluppo economico, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.
- 2) Tali valori sono definiti sulla base della medesima metodologia e modello di calcolo, come definiti dalla Determinazione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto n. 18/OS/CGA del 13 giugno 2012, nonché dei valori chilometrici di costo dei parametri di riferimento come aggiornati in occasione delle revisioni semestrali.
- 3) Si dispone la pubblicazione del presente decreto, e delle relative tabelle, sul sito WEB dell'Amministrazione, nella sezione "Autotrasporto merci conto terzi: costi di esercizio e costi minimi di sicurezza".



Dott. Enrico Finocchi